

Comune di Garniga Terme

Provincia di Trento



REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI ED IL GODIMENTO DEI BENI DI USO CIVICO DEL COMUNE DI GARNIGA TERME

INDICE

CAPO I.....	3
Art. 1 - Oggetto.....	3
Art. 2 – Beni di uso civico.....	3
Art. 3 – Diritti di uso civico.....	3
Art. 4 – Titolare dei diritti.....	3
Art. 5 – Rappresentante del nucleo familiare.....	4
Art.6 – Ampiezza dei diritti.....	4
Art. 7 – Richieste per l’esercizio dei diritti.....	4
Art. 8 – Contributo per l’esercizio dei diritti.....	4
Art. 9 – Atto di disposizione dei beni d'uso civico.....	5
Art. 10 – Violazioni e sensazioni.....	5
CAPO II.....	5
Sezione I – LEGNATICO DA OPERA.....	5
Art. 11 – Descrizione del diritto.....	5
Art. 12 – Misura del diritto.....	6
Sezione II - LEGNATICO DA ARDERE.....	6
Art. 13 – Descrizione del diritto.....	6
Art. 14 – Misura del diritto.....	7
Art. 15 – Insufficiente disponibilità di legna.....	7
Sezione III - DISPOSIZIONI COMUNI AI DIRITTI DI LEGNATICO.....	7
Art. 16 – Esame delle domande.....	7
Art. 17 – Sorteggio delle sorti.....	7
Art. 18 – Disposizioni speciali.....	8
Art. 19 – Oneri e divieti.....	8
Sezione IV - PASCOLO.....	8
Art. 20 – Descrizione del diritto.....	8
Sezione V - TAGLIO ERBA E STRAMATICO.....	9
Art. 21 – Domanda per il taglio dell’erba e la raccolta dello strame.....	9
Sezione VI - RACCOLTA DI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO.....	9
Art. 22 – Descrizione del diritto.....	9
Sezione VII - CAVAR SASSI E SABBIA.....	9
Art. 23 – Individuazione zone.....	9
Sezione VIII - DISPOSIZIONI FINALI.....	9
Art. 24 – Risorse finanziarie derivanti dai beni d’uso civico e regime fiscale.....	9
Art. 25 – Norme gestionali particolari.....	10
Art. 26 – Entrata in vigore.....	10

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni di uso civico amministrati dal Comune di Garniga Terme, quali elementi fondamentali per la vita e per lo sviluppo della popolazione locale e quali strumenti primari per la salvaguardia ambientale e culturale del patrimonio e del paesaggio agro - silvo - pastorale, nel rispetto e secondo le finalità di cui alla L.P. 14 giugno 2005, nr. 6 (di seguito denominata legge provinciale), modificata con L.P. 21 luglio 2006, nr. 4 e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.L.P. 6 aprile 2006, nr. 6-59/Leg. (di seguito denominato regolamento di esecuzione), come modificato con D.L.P. 28 novembre 2006, nr. 21-74/Leg.

Art. 2 – Beni di uso civico

Sono beni di uso civico quelli risultanti:

- a) dai decreti originari di assegnazione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici,
- b) da eventuali decreti commissariali suppletivi,
- c) da eventuali determinazioni del Dirigente del Servizio provinciale competente in materia di uso civico, e sui quali non sia stata deliberata, nel rispetto delle disposizioni normative in materia, l'estinzione del vincolo di uso civico.

Il vincolo di uso civico è annotato, a fini dichiarativi, presso gli uffici del libro fondiario.

I beni di uso civico sono elencati e descritti nell'inventario del comune, distinti rispetto agli altri beni comunali.

Art. 3 – Diritti di uso civico

Sono diritti di uso civico quelli riconosciuti dai decreti originari di assegnazione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici nonché da eventuali decreti commissariali suppletivi.

Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio dei diritti d'uso civico di:

- legnatico da opera, per la costruzione e riparazione degli edifici (uso interno);
- legnatico da ardere, mediante raccolta di legna secca e cascami di legna ed assegno di lotti di piante cedue da taglio;
- pascolo, con animali di ogni specie svernanti nella frazione: primaverile, estivo e autunnale e pascolo mediante alpeggio estivo;
- taglio erba e stramatice, mediante raccolta di foglie secche;
- cavar sassi e sabbia.

Art. 4 – Titolare dei diritti

L'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni d'uso civico spetta ad ogni nucleo familiare del quale faccia parte almeno un maggiorenne residente in modo stabile nel Comune.

Agli effetti del presente regolamento è considerato nucleo familiare quello risultante dalla scheda di famiglia o di convivenza dell'anagrafe comunale, mentre per capofamiglia si intende l'intestatario di tale scheda.

Coloro che sono iscritti all'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero del Comune esercitano i diritti di uso civico con le modalità stabilite per i residenti, ai sensi delle norme provinciali a tutela dell'emigrazione trentina.

Art. 5 – Rappresentante del nucleo familiare

Ogni nucleo familiare è rappresentato dall'intestatario della rispettiva scheda anagrafica di famiglia o di convivenza, salva la facoltà dei componenti maggiorenni del nucleo familiare di designare rappresentante un componente maggiorenne diverso dall'intestatario della scheda.

Art.6 – Ampiezza dei diritti

Fatte salve eventuali specifiche disposizioni contenute nel presente regolamento, l'ampiezza dei diritti d'uso civico è definita sulla base dei seguenti criteri:

- a) concreta disponibilità del bene, valutata secondo le norme tecniche che ne consentono il relativo utilizzo, in conformità al piano economico ed alle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui agli articoli rispettivamente 130 e 10 del R.D. 30.12.1923, nr. 3267,
- b) numero dei nuclei familiari aventi diritto la cui domanda di esercizio sia stata accolta ai sensi del presente regolamento;
- c) fabbisogno del nucleo familiare, valutato secondo i vincoli di cui all'attuale art. 1021 del Codice Civile, nonché in base ad eventuali indicatori di condizione economica familiare previsti dalla normativa in vigore.

Art. 7 – Richieste per l'esercizio dei diritti

Ogni nucleo familiare che intenda esercitare i diritti d'uso civico riconosciuti, deve inoltrare specifica richiesta alla Giunta comunale.

Per i diritti di legnatico da ardere e da opera, la richiesta va inoltrata nei termini e nei modi che verranno stabiliti con apposito avviso da pubblicarsi all'Albo comunale; per i restanti diritti la richiesta può essere inoltrata nel momento in cui se ne presenta l'esigenza.

In caso di rigetto della domanda è obbligo darne tempestiva comunicazione al richiedente.

Art. 8 – Contributo per l'esercizio dei diritti

L'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni di uso civico sono di norma gratuiti.

La Giunta comunale può quantificare e richiedere agli utenti un corrispettivo per l'esercizio dei diritti consentiti:

- a) nel caso in cui le rendite dei beni di uso civico non siano sufficienti al pagamento delle imposte su di loro gravanti ed alla copertura delle spese necessarie per l'amministrazione, per la gestione e per la sorveglianza dei beni medesimi,

b) nel caso in cui l'Amministrazione debba sostenere spese dirette e specifiche per la fruizione dei diritti quali ad esempio il taglio, l'esbosco e la messa a disposizione della legna da ardere a favore dei censiti in un luogo determinato.

Art. 9 – Atto di disposizione dei beni d'uso civico

Senza pregiudicare il soddisfacimento delle richieste di cui all'articolo 7, l'Amministrazione può vendere legname ed altri prodotti derivanti dal proprio patrimonio d'uso civico.

L'amministrazione è tenuta a riservare ai soli censiti un primo avviso o bando per la fruizione dei beni di uso civico e solamente in un secondo momento potrà ammettere, in base alle risultanze del primo avviso o bando, l'utilizzo dei beni da parte dei non censiti.

In caso di più richieste, l'assegnazione verrà effettuata col sistema del sorteggio. In caso di carenza di risorse, l'amministrazione potrà procedere all'assegno privilegiando in via prioritaria la condizione economica familiare, prevista dalla normativa in vigore, o in alternativa il sistema della rotazione.

Soddisfatte le esigenze dei censiti, l'amministrazione competente può concedere a terzi, a titolo oneroso, i singoli beni d'uso civico o costituirvi diritti reali previa sospensione del vincolo d'uso civico. In tal caso è richiesta la preventiva autorizzazione provinciale nei modi e nelle forme previste dalla Legge provinciale.

La scelta del contraente è effettuata con idonea procedura ad evidenza pubblica.

Art. 10 – Violazioni e sensazioni

È vietata la vendita o la cessione a terzi, a qualsiasi titolo, anche gratuito, dei prodotti d'uso civico ed il loro utilizzo per scopi diversi da quelli per cui sono stati legittimamente richiesti e assegnati.

Il mancato pagamento del corrispettivo richiesto per l'esercizio del diritto di uso civico entro il termine stabilito comporta la sospensione dell'esercizio del diritto di uso civico per una durata massima di anni tre.

CAPO II SPECIFICI DIRITTI D'USO CIVICO

SEZIONE I - LEGNATICO DA OPERA

Art. 11 – Descrizione del diritto

Ogni nucleo familiare, in possesso di valido titolo edilizio, può ottenere nelle forme e nei limiti previsti dal presente regolamento un determinato quantitativo di legname da opera, da usufruire sul territorio, consistente in piante, in piedi o abbattute, per le seguenti tipologie:

a) costruzione della prima abitazione del proprio nucleo familiare limitatamente ai seguenti elementi di fabbrica: serramenti, balconate, pavimenti, travatura e tavolato per tetto;

- b) manutenzione ordinaria e straordinaria degli elementi in (porte, finestre, scale, poggiali, pavimenti) della casa di abitazione;
- c) realizzazione di manufatti a servizio dell'abitazione (stalle, fienili, legnaie...);
- d) realizzazione di recinzioni;
- e) altri interventi la cui ammissibilità è rimessa alla decisione motivata dall'Amministrazione comunale.

L'assegnazione del legname riferita al punto precedente, è subordinata alla presentazione da parte degli aventi diritto di apposita richiesta, debitamente sottoscritta, contenente l'esatta indicazione delle particelle fondiarie o edifici oggetto di intervento, nonché di un analitico e dettagliato preventivo del legname occorrente.

Art. 12 – Misura del diritto

La quantità assegnata è determinata in metri cubi di legname tondo, sulla base del sopralluogo effettuato dal Custode forestale o da un incaricato del servizio tecnico.

Ogni nucleo familiare può ottenere un quantitativo massimo di legname da opera pari a mc 30 per le opere di integrale ristrutturazione della prima abitazione e limitatamente agli elementi di cui alla lettera a) dell'articolo precedente. Negli altri casi il quantitativo massimo di legname da opera cui ogni nucleo familiare avrà diritto sarà pari a mc 5.

Qualora il legname assegnato non possa essere immediatamente usufruito, è consentita la permuta dello stesso al fine di ottenere legname lavorato ed idoneo allo scopo.

Il godimento del legnatICO da opera può essere concesso anche ai restanti nuclei familiari residenti nella frazione, ma non ancora titolari del diritto ai sensi dell'art. 4.

Il godimento del diritto di legnatICO da opera può essere concesso anche a residenti non ancora facenti parte di un nucleo familiare proprio, per la costruzione della prima abitazione del futuro nuovo nucleo familiare. La concessione del legname è subordinata al trasferimento della residenza, con iscrizione di nuovo nucleo familiare e conseguente acquisizione dello status di capo-famiglia, entro il termine di due anni.

SEZIONE II - LEGNATICO DA ARDERE

Art. 13 – Descrizione del diritto

Ogni nucleo familiare può ottenere, nelle forme e nei limiti previsti dal presente regolamento, un determinato quantitativo di legna da ardere.

Nelle forme e nei limiti previsti dal presente regolamento, è altresì possibile usufruire, secondo quanto disposto dall'art 8, della legna raccogliCCIA esistente nei boschi. Per legna raccogliCCIA si intendono rami, cimoli, cortecce e altri residui di tagli giacenti al suolo in stato di oltrepassata stagionatura.

L'assegnazione di limitate quantità di legna, provenienti da schianti, ramaglie, taglio di lotti di legname o da pulizia di strade e sentieri di montagna, potranno essere valutate dalla Giunta ai residenti che versano in particolari condizioni di bisogno (anziani, soli, ammalati), tenendo conto anche di un criterio di rotazione.

Art. 14 – Misura del diritto

Il quantitativo di legname è concesso a tondo, sulla base della disponibilità.

Art. 15 – Insufficiente disponibilità di legna

Qualora la disponibilità di legna non consenta di accogliere e soddisfare tutte le domande, l'amministrazione competente definisce specifici criteri di priorità e/o di rotazione delle assegnazioni secondo quanto disposto dall'art. 6.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI COMUNI AI DIRITTI DI LEGNATICO

Art. 16 – Esame delle domande

Le domande per l'assegnazione della legna da ardere saranno presentate annualmente nei tempi e nei termini fissati dall'Amministrazione comunale mediante pubblico avviso.

È demandato alla Giunta comunale il compito di stabilire le modalità, i tempi, l'eventuale corrispettivo economico, il quantitativo di legname da assegnare ad ogni singolo nucleo familiare utente, in rapporto alle disponibilità ed al numero degli utenti che hanno fatto domanda di assegno, fissando nel contempo le località di raccolta.

L'Amministrazione comunale, prima della sessione forestale di inizio anno, raccoglie le richieste pervenute e verifica l'ammissibilità delle stesse secondo i criteri di cui alle sezioni I e II, distinguendo il quantitativo di metri cubi necessari per il soddisfacimento dell'uso civico rispettivamente di legnatico da opera e di legnatico da ardere.

L'Autorità forestale, in sede di sessione forestale, sulla scorta del piano di assestamento stabilisce i quantitativi massimi di legname da opera e di legna da ardere utilizzabili nell'annata.

Dopo la sessione forestale la Giunta comunale approva gli elenchi definitivi degli aventi diritto, procede alle assegnazioni, stabilisce e motiva le eventuali esclusioni. Il quantitativo spettante ad ogni nucleo familiare è determinato tenendo conto del legname e della legna da ardere assegnati nell'annata dall'Autorità forestale.

Le domande in eccedenza rispetto alle disponibilità, se riconfermate, saranno evase con priorità negli anni successivi.

Gli utenti che intendano raccogliere direttamente la legna nei beni di uso civico (legna raccogliatrice) devono presentare domanda su apposito modulo disponibile presso gli uffici comunali.

Art. 17 – Sorteggio delle sorti

L'Amministrazione comunale può prevedere di soddisfare l'uso civico di legna da ardere mediante l'utilizzo delle "sorti".

L'Assegnazione delle "sorti" di legna da ardere avverrà mediante sorteggio.

Il sorteggio viene effettuato in seduta pubblica, nella sede, nel giorno e nell'ora resi preventivamente noti dall'Amministrazione competente.

Art. 18 – Disposizioni speciali

I diritti di legnatico da opera e da ardere possono essere soddisfatti unicamente mediante legname proveniente dal bosco comunale, attraverso l'utilizzo di piante in piedi o abbattute.

Soddisfatto l'uso civico, l'Amministrazione comunale può disporre del quantitativo rimanente dell'annata per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

Art. 19 – Oneri e divieti

Gli aventi diritto devono attenersi alle norme forestali vigenti provvedendo, dopo le operazioni di taglio ed esbosco, alla pulizia del bosco, delle strade e dei sentieri, nonché all'accatastamento della ramaglia non asportata, secondo le modalità prescritte di volta in volta dal custode forestale o dagli incaricati della vigilanza forestale.

Le operazioni di taglio ed esbosco devono essere completate entro il termine stabilito dalla norme in materia forestale. Trascorso tale termine, e quello dell'eventuale proroga motivata, il legname non asportato ritorna in piena disponibilità dell'Amministrazione.

SEZIONE IV - PASCOLO

Art. 20 – Descrizione del diritto

Ogni nucleo familiare, nelle forme e nei limiti previsti dal presente regolamento e dalla altre disposizioni normative vigenti e rispettando le eventuali modalità di esercizio del diritto di uso civico di pascolo descritte nell'originale decreto commissariale di assegnazione, può far pascolare propri bovini, caprini ed ovini sui terreni d'uso civico a ciò destinati, nonché ricoverarli nelle infrastrutture che ne costituiscono pertinenza.

L'amministrazione comunale, d'intesa con l'autorità forestale, in presenza di specifiche richieste degli aventi diritto:

- a) individua i terreni e le infrastrutture da destinare al pascolo;
- b) stabilisce il numero dei capi ammessi al pascolo in ogni zona pascolativa;
- c) stabilisce il numero di capi spettante ad ogni nucleo familiare tenendo conto dell'estensione del pascolo assegnato nell'annata dall'autorità forestale;
- d) individua i periodi dell'anno in cui è possibile esercitare il pascolo.

Il pascolo e le infrastrutture concesse devono essere utilizzati al solo scopo per i quali sono richiesti, nel rispetto delle norme forestali vigenti.

Senza pregiudicare il soddisfacimento delle richieste di cui all'art. 7, l'Amministrazione comunale può soddisfare ulteriori richieste di esercizio del pascolo ai sensi e nei limiti dell'art. 9.

Ai sensi dell'art. 8, per l'esercizio di tale diritto, può essere definito un corrispettivo annuo.

SEZIONE V - TAGLIO ERBA E STRAMATICO

Art. 21 – Domanda per il taglio dell'erba e la raccolta dello strame

Gli aventi diritto che vogliono provvedere alla raccolta di erbe e di strame nei terreni comunali, per uso proprio, devono presentare apposita domanda all'Amministrazione comunale.

Il diritto deve esercitarsi per uso proprio, restando assolutamente vietato ad ogni altro uso, in particolar modo l'alienazione per qualsiasi titolo sia dentro che fuori dal territorio comunale.

SEZIONE VI - RACCOLTA DI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

Art. 22 – Descrizione del diritto

La raccolta di semi forestali, trementina e resina è regolata dagli articoli 17 e 21 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale. Coloro che intendono procedere alla raccolta di tali prodotti devono presentare domanda all'amministrazione comunale.

La raccolta di frutti quali mirtilli, fragole, lamponi e di funghi è libera in conformità delle norme in materia; deve tuttavia essere praticata senza arrecare danni al soprassuolo boschivo ed in special modo alle colture forestali.

SEZIONE VII - CAVAR SASSI E SABBIA

Art. 23 – Individuazione zone

L'esercizio del diritto di uso civico di cavar sassi e sabbia è subordinato all'individuazione da parte del comune di un'area idonea allo scopo, nonché al rilascio di specifica autorizzazione da parte della stessa amministrazione, sentita l'Autorità forestale.

Gli aventi diritto che vogliono provvedere alla raccolta di sassi e sabbia, per uso proprio, devono presentare apposita domanda alla Giunta comunale.

SEZIONE VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 – Risorse finanziarie derivanti dai beni d'uso civico e regime fiscale

Le risorse finanziarie derivanti dagli atti di disposizione di cui all'articolo 8 sono destinate in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 della Legge provinciale.

Ai sensi dell'art. 2 della Legge 1 dicembre 1981, nr. 692, gli atti dei procedimenti previsti dalla Legge 16.06.1927, nr. 1766 e dal relativo regolamento di esecuzione, sono esenti da tasse di bollo e registro, nonché da altre imposte.

Art. 25 – Norme gestionali particolari

Specifiche indicazioni tecniche e disciplinari sono stabilite nelle consuetudini.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione la L.P. 14 giugno 2005, nr. 6 e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.L.P. 6 aprile 2006, nr. 6-59/Leg. (di seguito denominato regolamento di esecuzione), come modificato con D.L.P. 28 novembre 2006, nr. 21-74/Leg.

Art. 26 – Entrata in vigore

L'esecutività del presente regolamento è subordinata all'osservanza delle norme disposte in materia di pubblicazione degli atti regolamentari del Comune.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si considera abrogata ogni altra disposizione regolamentare in contrasto con detto Regolamento.

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono le disposizioni delle Leggi vigenti, dello Statuto e dei Regolamenti comunali.